

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
- Sezione Prima quater -

Decr. n. 4930/06

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso n. 8194/06 proposto da LAV - Lega Anti vivisezione - Onlus, in persona del sig. Roberto Bennati n.q. di vicepresidente - legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Petretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 268/A;

contro

- REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. (fax: 0971.668191; 0971.668225);

e nei confronti di

- Associazione venatoria "ITALCACCIA - Associazione Italiana della Caccia", Presidenza nazionale, in persona del legale rappresentante p.t. (fax: 06.37516845);

per l'annullamento

previa sospensione, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 luglio 2006 n. 154, avente ad oggetto "Calendario Venatorio Regionale 2006/2007", pubblicato sul BURB n. 39 del 21.7.2006, nella parte in cui autorizza la caccia:

- a) dal 3 settembre 2006 al 16 settembre 2006 a: quaglia, tortora, starna, merlo, allodola e lepre;
- b) dal 3 settembre al 16 settembre 2006 a: colombaccio, fagiano, volpe, gazza, cornacchia grigia, fischione, alzavola, germano reali, cesena, marzaiola, mestolone, moretta, pavoncella, porciglione, gallinella d'acqua, folaga, beccaccino, beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello, ghiandaia;

della deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 17/7/2006 propedeutica all'emanazione del Calendario;

Letto il ricorso, notificato a mezzo fax in base ad autorizzazione in calce alla domanda relativa, e depositato il 5 c.m.;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, anche nella forma del decreto presidenziale provvisorio, contenuta nel ricorso medesimo.

Visto l'art. 21, 9° co., della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall'art. 3 della L. 205/2000, coordinato con l'art. 1 della legge stessa;

Constatate anzitutto le dedotte violazioni della direttiva 79/409/CEE del D.L. 16/8/06 n. 251 sul tassativo divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente la terza domenica di settembre e vista la sentenza 27.7.06 n. 313, con cui la Corte Costituzionale ha escluso il ruolo del legislatore regionale in materia di protezione da fauna;

Considerato che, l'inizio della attività venatoria nella singola regione (anticipato ai primi giorni del mese corrente) rispetto all'inizio (disposto per legge) della stessa attività su scala nazionale, rischia di pregiudicare a sfavore della maggior parte della fauna contemplata proprio il delicato periodo di nidificazione, riproduzione e dipendenza dei piccoli,

Ritenuto che - ove non si disponesse un'immediata sospensione anche a mezzo di decreto cautelare provvisorio - sussisterebbe un danno grave ed irreparabile del pubblico interesse alla protezione della fauna (sopravvivenza e riproduzione delle specie cacciabili), restando liberi solo due giorni (14 e 15 settembre), rimessi poi alla discrezionalità del Collegio;

P. Q. M.

Accoglie l'istanza di misura cautelare provvisoria, sul ricorso avverso la Regione Basilicata.

Conferma la fissazione della Camera di Consiglio del 14 settembre 2006 per la trattazione collegiale della istanza cautelare.

Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione del presente decreto, eventualmente a mezzo fax se disponibile.

Roma, 6 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETARIA

6/9/06

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

P. R. Seedi

